

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 del 15 SETTEMBRE 2017

1- Dal Comunicato Ufficiale n. 9 del 2 agosto 2017

Sul Comunicato ufficiale n. 9 del 2 agosto 2017 sono state pubblicate informazioni utili all'organizzazione degli eventi sportivi, come notizie sulla nuova edizione di "Sport in Regola" 2017, le categorie d'età della corrente stagione sportiva, le Convenzioni con le FSN in essere, i limiti delle ammende e altre importanti precisazioni. Se ne raccomanda la lettura (cfr. sito internet della Presidenza nazionale).

2- Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC

("Sport in Regola", "Categorie 'Top Junior' e 'Open'" - p. 86)

Si riporta la seguente precisazione alle "Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC" pubblicate in "Sport in Regola", "Categorie 'Top Junior' e 'Open'" - p. 86.

E' consentita la partecipazione all'attività CSI di atleti FIGC provenienti anche da Categorie o Serie superiori rispetto a quelle riportate al § 3 ("Categorie 'Top Junior' e 'Open'") a condizione che i medesimi atleti siano stati "ceduti in prestito" o "trasferiti a titolo temporaneo o definitivo" ad altra Società FIGC di Categoria o Serie non vietata dallo stesso § 3.

3 - Categorie d'età - Calcio a 11, a 7 e a 5

Per le discipline del Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5, nelle Categorie "Under 12" e "Ragazzi" è possibile far partecipare ragazze di un anno di età superiore rispetto a quella stabilita.

4 - FAQ su "Disposizioni tecniche sui defibrillatori semiautomatici esterni (DAE)"

In aggiunta a quanto già precedentemente pubblicato sul sito della Presidenza nazionale, saranno a breve inserite nello spazio preposto una nuova serie di FAQ sulle "Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni".

5 - Accordo FISAC

La Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici (FISAC) e il Centro Sportivo Italiano hanno siglato un importante accordo di collaborazione (in allegato). La FISAC sovrintende cura e regola, al suo interno, la pratica delle seguenti discipline, per ogni tipo di gara o manifestazione, individuale, di squadra e/o gruppo : Cheerleading, Acrosport, Acrodance, Rope Skipping, Ginnastica Estetica, FITKID, Pole Sport, Teamgym.

6 - Campionati nazionali 2016/17 - Provvedimenti disciplinari durante le Fasi finali

Si riporta l'elenco delle sanzioni disciplinari comminate durante le Finali nazionali 2016/2017 dei Campionati nazionali (squalifiche superiori a due giornate effettive di gara e ammende comminate). Ciascun Comitato provinciale è pregato di dare la massima divulgazione del presente Comunicato Ufficiale pubblicandolo all'Albo provinciale e riportando le sanzioni disciplinari nei confronti di atleti, dirigenti e società sportive appartenenti al Comitato stesso.

Si ricorda che l'Amministrazione nazionale CSI provvederà ad addebitare gli importi relativi alle ammende comminate, direttamente sulla scheda contabile di ciascun Comitato provinciale da cui la società sportiva sanzionata proviene. A loro volta, i Comitati provinciali, recupereranno gli importi delle ammende addebitandoli alle compagini multate.

CALCIO A 7 RAGAZZI

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 40,00 - ORATORIO DON VALTER (CSI AREZZO) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°6 calcio a 7 ragazzi del 01/07/2017)

CALCIO A 5 JUNIORES

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 50,00 - ASD ARES (CSI COSENZA) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°3 calcio a 5 juniores del 25/06/2017)

AMMENDA DI EURO 50,00 - ASD ARES (CSI COSENZA) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°7 calcio a 5 juniores del 27/06/2017)

CALCIO A 5 ALLIEVI

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 30,00 - GAP SSD ARL (CSI ROMA) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°7 calcio a 5 allievi del 27/06/2017)

PALLACANESTRO JUNIORES

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 40,00 - S.G. FORTITUDO (CSI BOLOGNA) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°7 pallacanestro juniores del 27/06/2017)

CALCIO A 5 OPEN FEMMINILE

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 10,00 - ASD ASTI SPORT (CSI ASTI) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°4 calcio a 5 open femminile del 15/07/2017)

AMMENDA DI EURO 10,00 - SAN MARCO JUVENTINA (CSI PERUGIA) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°5 calcio a 5 open femminile del 15/07/2017)

CALCIO A 5 OPEN MASCHILE

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 200,00 - EPOMEO CALCIO A 5 (CSI NAPOLI) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°6 calcio a 5 open maschile del 16/07/2017)

AVVERSO DIRIGENTI

PICHIERRI STEFANO - TORRESPACCATA FIVE (CSI ROMA) - inibizione fino al 30/07/17 e poi, considerata la pausa estiva, dall'inizio del campionato per un mese. (cfr. Comunicato Ufficiale n°1 calcio a 5 open maschile del 06/07/2017)

Delibera n. 2 del 16 luglio 2017

La Commissione Disciplinare Nazionale facendo seguito alla delibera n. 1 del 15/07/2017 ed avendo ascoltato i tesserati dell'ASD TORRESPACCATA FIVE convocati in data 16/07/2017 ore 9.00 presso il palazzo dell'APT di Montecatini Terme ha deliberato quanto segue:

Durante la gara tra PORDENONE AMATORI C5 contro ASD TORRESPACCATA disputata presso il campo di Uzzano valida per i campionati nazionali CSI 2017 categoria Open maschile al 23 del secondo tempo gli arbitri erano costretti a sospendere la gara per i gravi fatti verificatisi.

Invero, durante la gara, alcuni tesserati della Società ASD TORRESPACCATA attuavano comportamenti violenti e denigratori sia nei confronti degli avversari sia nei confronti degli arbitri.

In particolare il sig. PICHIERRI FRANCESCO al 6 minuto del secondo tempo afferrava per la gola un avversario, spingendolo ed offendendo gli avversari, lo stesso proferiva parole offensive contro gli arbitri e arrecava danni al materiale sanitario presente che lanciava con violenza in aria (barella e DAE). Il tesserato, seppur convocato non si presentava alla prevista audizione.

Il sig. DI BIASE CLAUDIO al minuto 9 del secondo tempo a seguito dell'espulsione inveiva ed insultava gli arbitri con parole offensive e lesive della loro dignità e danneggiava una sedia in plastica reiterando le frasi offensive nei confronti degli arbitri e degli organizzatori. Il tesserato si presentava alla prevista audizione.

Il sig. MELE GABRIELE a seguito dell'espulsione si rivolgeva agli avversari con frasi offensive ed ingiuriose e proseguiva con tale comportamento anche fuori dal terreno di gioco. Il tesserato si presentava alla prevista audizione.

Il sig. ABBATELLI MATTIA a seguito dell'espulsione colpiva il cartellone pubblicitario e danneggiava alcuni oggetti presenti in loco. Il tesserato si presentava alla prevista audizione.

Il sig. ABBATELLI EMANUELE colpiva violentemente l'arbitro, facendolo rovinosamente cadere a terra. Oltre ciò si scagliava contro il terzo arbitro sferrando al predetto un calcio al fianco destro. Il tesserato si presentava alla prevista audizione.

Il sig. MARIANI ALESSIO (DIRIGENTE) dopo l'allontanamento dal terreno di gioco si rivolgeva agli arbitri con parole offensive. Si adoperava comunque fattivamente per riportare la calma tra i propri atleti. Il tesserato si presentava alla prevista audizione.

Durante l'audizione era altresì presente il L.R. della società ASD TORRESPACCATA FIVE sig. Sperti Riccardo il quale manifestava tutto il suo rammarico per i fatti accaduti. Si scusava inoltre a nome della società verso gli arbitri dell'incontro e verso l'Associazione.

PQM

La CDN ritiene che durante la gara in esame non ci fossero più le condizioni per proseguirla e che la Società ASD TORRESPACCATA FIVE abbia responsabilità oggettiva per i fatti descritti in

premessa ai sensi dell'art. 99 NAS, e considerata, inoltre, la circostanza aggravante di avere generato rilevanti conseguenze con il comportamento dei propri tesserati ai sensi dell'art. 30 RGS, e pertanto

DISPONE

Ai sensi dell'art. 41 RGS l'estromissione dalla manifestazione della Società ASD TORRESPACCATA FIVE, ritenuta responsabile dei gravi fatti succitati, dai Campionati nazionali CSI 2016/2017 nonché la non partecipazione ai Campionati Nazionali per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019; nonché l'ammenda di € 300,00 per i fatti occorsi, nonché per il danneggiamento della strumentazione sanitaria presente sul campo riservandosi di addebitare alla Società l'importo sostenuto per la riparazione e/o sostituzione dell'attrezzatura e di intraprendere ogni altra azione tendente alla tutela dei diritti ritenuta necessaria dal Coordinamento Tecnico Nazionale.

1. Ai sensi dell'art. 31- 38 RGS la squalifica di mesi 3 (tre) per il sig. DI BIASE CLAUDIO, a decorrere dall'inizio della prossima stagione sportiva con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (art. 38 RGS).
2. Ai sensi dell'art. 31- 38 RGS la squalifica di mesi 2 (due) per il sig. MELE GABRIELE a decorrere dall'inizio della prossima stagione sportiva con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (art. 38 RGS).
3. Ai sensi dell'art. 31- 38 RGS la squalifica di mesi 3 (tre) per il sig. ABBATELLI MATTIA a decorrere dall'inizio della prossima stagione sportiva con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (art. 38 RGS).
4. Ai sensi dell'art. 31- 38 RGS la squalifica per anni 2 (due) nei confronti del sig. PICHIERRI FRANCESCO con decorrenza immediata.
5. Ai sensi dell'art. 31- 38 RGS la squalifica per anni 3 (tre) nei confronti del sig. ABBATELLI EMANUELE con decorrenza immediata.
6. Ai sensi dell'art. 31- 38 RGS inibizione per mesi 2 (due) nei confronti del sig. MARIANI ALESSIO a decorrere dall'inizio della prossima stagione sportiva con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (art. 38 RGS).
7. Rimette gli atti all'Ufficio del Procuratore Associativo per gli opportuni provvedimenti del caso ai sensi degli art. 37 - 42 RGS.

CALCIO A 7 OPEN MASCHILE

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 60,00 - ASD COUNTRY SPORT (CSI BARI) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°2 calcio a 7 open maschile del 13/07/2017)

Delibera n. 1 Gara 812 ASD AC ISOALTA – ODB CASTELLETTO del 16.07.2017

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli artt. 74 e 75 delle Norme per l'Attività Sportiva, preso atto della mancata presentazione senza preavviso della Società sportiva ODB CASTELLETTO (CSI MILANO) alla gara valevole per il 3°- 4° posto dei Campionati Nazionali 2016/2017 per la disciplina del calcio a 7 open maschile

DISPONE

- L'esclusione dalla manifestazione della società ODB CASTELLETTO;
- L'ammenda di euro 200,00 (duecento/00) a carico della società ODB CASTELLETTO;
- La vittoria a tavolino con il risultato tecnico di 4 – 0 a favore della società ASD AC ISOLALTA.

CALCIO A 11 OPEN MASCHILE

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 40,00 - FUN & FITNESS SSD (CSI SALERNO) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°4 calcio a 11 open maschile del 15/07/2017)

PALLACANESTRO OPEN MASCHILE

TASSINARI MATTEO - ASSOCIAZIONE FUTURA (CSI BOLOGNA): Squalifica per 3 (tre) giornate (cfr. Comunicato Ufficiale n°6 pallacanestro open maschile del 15/07/2017)

AVVERSO SOCIETÀ

AMMENDA DI EURO 10,00 - ASD DREPANUM BASKET (CSI TRAPANI): - (cfr. Comunicato Ufficiale n°4 pallacanestro open maschile del 13/07/2017)

AMMENDA DI EURO 110,00 - MONDO FITNESS A.S.D. (CSI BRINDISI): - (cfr. Comunicato Ufficiale n°5 pallacanestro open maschile del 15/07/2017)

AMMENDA DI EURO 40,00 - ATLETICO MALDOSSI(CSI PERUGIA) - (cfr. Comunicato Ufficiale n°5 pallacanestro open maschile del 15/07/2017)

Delibera n. 1 GARA N. 1019 MONDO FITNESS ASD – ROMA EUR del 15/07/17

La Commissione Disciplinare Nazionale, letti il referto di gara, il supplemento al referto, il rapporto dell'Osservatore Arbitrale nonché del Commissario di Campo

che con il Comunicato Ufficiale n. 5 del 15.07.17 veniva convocato in pari data alle ore 19.00 presso il Palazzo dell'APT di Montecatini – Commissione Tecnica Pallacanestro, il tesserato LAVINO FRANCESCO, atleta della squadra MONDO FITNESS ASD, al fine di esperire il diritto di difesa ex art 36 NAS a seguito dei fatti occorsi e a lui addebitati durante la gara n. 1019 tra le compagini MONDIO FITNESS ASD e ROMA EUR;

RILEVATO

che il tesserato sig. LAVINO FRANCESCO non si presentava al predetto incontro con conseguente rinuncia ad avvalersi del diritto di cui all'art 36 NAS;

VALUTATO

che il tesserato LAVINO FRANCESCO durante la gara suindicata poneva in essere una condotta violenta in danno del primo arbitro e, nello specifico, lo afferrava per il viso e si avvicinava al predetto con fare minaccioso proferendo altresì gravi frasi ingiuriose ed offensive.

Detta condotta veniva reiterata anche in danno del secondo arbitro.

Nonostante l'intervento dei propri compagni di squadra il sig. LAVINO ripeteva detto comportamento ingiurioso, offensivo e minaccioso fino all'ingresso da parte degli arbitri nel proprio spogliatoio, nonché contro gli Ufficiali di Campo, condotta questa che si perpetrava anche successivamente all'allontanamento degli Ufficiali di Gara.

Per tutto quanto suesposto si

DELIBERA

ai sensi dell'art 31 e 38 RGS la squalifica di mesi 5 (cinque) per il sig. LAVINO FRANCESCO a decorrere dall'inizio della prossima stagione sportiva con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (Art. 38 RGS).

Commissione Disciplinare Nazionale

Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l'attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.).